

**Regolamento
della legge tributaria**
(del 18 ottobre 1994)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'articolo 322 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT);

d e c r e t a

Capitolo I
Imposizione delle persone fisiche

**Commisurazione del dispendio per
l'imposizione globale** (art. 13 LT)

Art. 1 ¹L'imposta sul dispendio è calcolata sulla base delle spese annuali riferite al periodo fiscale e necessarie al mantenimento del tenore di vita del contribuente e delle persone che vivono in Svizzera a suo carico.¹⁾ Essa si fonda almeno su:

- a) un importo corrispondente al quintuplo della pigione o del valore locativo dell'appartamento in casa propria, per i contribuenti che hanno un'economia domestica propria;
- b) un importo corrispondente al doppio del prezzo di pensione per il vitto e l'alloggio, per gli altri contribuenti.

²In ogni caso il dispendio non può risultare inferiore all'importo minimo stabilito per ogni periodo fiscale dal Consiglio di Stato con decreto separato.

**Spese deducibili degli immobili appartenenti
alla sostanza privata** (art. 31 LT)

Art. 2 ¹Invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili appartenenti alla sostanza privata, il contribuente può far valere le seguenti deduzioni complessive:

- a) il 15% del reddito lordo dell'immobile (pigioni o valore locativo) se, alla fine del periodo fiscale, l'immobile risale al massimo a 10 anni prima;
- b) il 25% del reddito lordo dell'immobile (pigioni o valore locativo) se, alla fine del periodo fiscale, l'immobile ha più di 10 anni.²⁾

²Per ogni periodo fiscale e per ognuno dei propri immobili, il contribuente può scegliere tra la deduzione dei costi effettivi e la deduzione complessiva.³⁾

³Non è possibile avvalersi della deduzione complessiva per beni immobili utilizzati da terzi principalmente a fini commerciali.

⁴La Divisione delle contribuzioni stabilisce le spese di manutenzione, i premi di assicurazione, le spese di amministrazione e gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente che sono deducibili, tenendo conto delle ordinanze emesse in materia di imposta federale diretta.

Terreni agricoli e forestali (art. 43 LT)

a) definizione

Art. 3 ¹È considerato terreno agricolo ai sensi dell'art. 43 LT:

- a) il terreno, coltivato direttamente dal proprietario, il cui reddito agricolo netto accertato è di almeno fr. 500.-- annui;
- b) il terreno, coltivato da terzi, il cui reddito agricolo netto accertato è di almeno fr. 500.-- annui e la cui superficie minima è complessivamente di:
 - mq 3500 se prato o campo;
 - mq 1500 se utilizzato per l'orticoltura o la coltura del tabacco;
 - mq 1000 se vigneto o frutteto compatto.

²È considerato terreno forestale ai sensi dell'art. 43 LT quello così definito dalla legislazione forestale federale e cantonale e utilizzato come tale.

b) procedura

Art. 4 ¹Il contribuente che intende ottenere l'imposizione dei terreni agricoli o forestali al valore di reddito deve inoltrare la domanda con la documentazione richiesta all'Ufficio di tassazione, contemporaneamente alla dichiarazione d'imposta.

²La decisione sulla domanda è notificata al contribuente dall'Ufficio di tassazione congiuntamente alla decisione di tassazione: essa può essere impugnata mediante la normale procedura di reclamo e di ricorso.
³Il proprietario è tenuto a notificare all'Ufficio di tassazione l'eventuale cessazione dell'utilizzazione di un terreno a scopo agricolo o forestale.

Capitolo II Imposizione delle persone giuridiche

Esenzioni (art. 65 LT)

Art. 5 ¹Per ottenere il riconoscimento di esenzione dall'imposta, le persone giuridiche di cui alle lettere f) e g) dell'art. 65 LT devono presentare richiesta scritta all'Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni.

²Contro le decisioni dell'Ufficio giuridico è data facoltà di reclamo al medesimo Ufficio e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227 LT. ⁴⁾

Capitolo III Imposizione alla fonte delle persone fisiche e giuridiche

Redditi a tempo parziale o accessori (art. 108 LT)

Art. 6 La Divisione delle contribuzioni stabilisce le condizioni e le modalità di applicazione dell'aliquota per i redditi a tempo parziale o accessori tenendo conto della direttiva federale in materia.

Artisti, sportivi e conferenzieri (art. 115 LT)

Art. 7 ¹Gli introiti giornalieri sono calcolati dividendo le entrate lorde, diminuite dei costi di conseguimento, per il numero dei giorni di prova e di rappresentazione.

²Se la quota parte attribuita ai singoli membri di un gruppo non è conosciuta o è difficilmente ricostruibile, la determinazione dell'aliquota avviene calcolando l'introito giornaliero medio pro capite.

³Sulla retribuzione lorda è ammessa una deduzione forfetaria del 20% per i costi di conseguimento. È riservata la possibilità di documentare costi di conseguimento effettivi superiori.

⁴Le prestazioni in natura sono valutate di regola secondo le disposizioni valide per l'assicurazione vecchiaia e superstiti.

⁵I proventi e le indennità esenti da trattenuta sono stabiliti dalla Divisione delle contribuzioni tenuto conto della direttiva federale in materia di imposta federale diretta.

Capitolo IV Imposizione degli utili immobiliari

Rinuncia alla riscossione dell'imposta sugli utili immobiliari⁵⁾ (art. 243a LT)

Art. 8 Si rinuncia alla riscossione dell'imposta sugli utili immobiliari quando la stessa risulta inferiore a fr. 30.--.

Capitolo V Imposizione delle successioni e donazioni

Esenzione dall'imposta di successione e donazione (art. 154 LT)

Art. 9 Per ottenere il riconoscimento di esenzione dall'imposta di successione e donazione, le persone giuridiche di cui all'art. 154 cpv. 1 lettera d) e cpv. 3 LT devono presentare richiesta scritta all'Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni.

Retribuzione dei delegati comunali (art. 169 segg. LT)

Art. 10 ¹Le prestazioni dei delegati comunali sono retribuite come segue:
fr. 50.-- per ogni intervento per l'apposizione o la levata dei sigilli;
fr. 100.-- per l'allestimento di ogni inventario.

²L'Ufficio delle imposte di successione e donazione procede annualmente al conteggio e al versamento della retribuzione.

Apposizione dei sigilli (art. 170 LT)

Art. 11 ¹Se qualcuno si oppone all'apposizione dei sigilli prevista dall'art. 170 LT, il delegato comunale può chiedere l'intervento della polizia per l'esecuzione del suo mandato.

²Egli informa immediatamente dell'accaduto l'Ufficio delle imposte di successione e donazione per l'eventuale azione penale di cui agli art. 257 e seguenti LT.

Contenuto dell'inventario (art. 176 LT)

Art. 12 L'inventario deve contenere:

- a) tutte le informazioni di carattere generale e particolare concernenti le persone e gli oggetti coinvolti nella procedura d'inventario, di tassazione e di esazione;
- b) gli attivi, ivi comprese le prestazioni assicurative in capitale, nonché i passivi di pertinenza delle persone obbligate alla notifica;
- c) le indicazioni necessarie allo scioglimento del regime matrimoniale ed alla determinazione delle singole quote imponibili;
- d) la documentazione richiesta dall'ufficio delle imposte di successione e donazione.

Rinuncia alla riscossione dell'imposta di successione e donazione (art. 243a LT)

Art. 12a⁶⁾ Si rinuncia alla riscossione dell'imposta di successione e donazione per ogni quota ereditaria, legato o donazione quando la stessa risulta inferiore a fr. 30.--.

Capitolo VI Procedura

Autorità di vigilanza (art. 179 LT)

Art. 13 Al Dipartimento delle Finanze e dell'Economia è affidata la vigilanza sull'applicazione della Legge tributaria e della Legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici.

Autorità di applicazione (art. 80 LT)

Art. 14 ¹Quale autorità di tassazione sono designati i seguenti uffici:

- a) gli Uffici circondariali di tassazione per le imposte sul reddito, sulla sostanza e sugli utili immobiliari delle persone fisiche;
- b) l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche per le imposte sull'utile, sul capitale, immobiliare e sugli utili immobiliari delle persone giuridiche;
- c) l'Ufficio delle imposte alla fonte per le imposte alla fonte di determinate persone fisiche e giuridiche;
- d) l'Ufficio delle imposte di successione e donazione per le imposte sulle successioni e sulle donazioni.

²Le multe per violazione degli obblighi procedurali (art. 266 cpv. 1 LT) sono di pertinenza delle autorità di tassazione e degli altri uffici competenti per materia; i recuperi d'imposta (art. 236 LT) e le altre procedure penali amministrative (art. 266 cpv. 2 LT) sono di competenza dell'Ufficio delle procedure speciali.

Criteri di attribuzione dei contribuenti ai singoli uffici (art. 180 LT)

a) Imposizione delle persone fisiche⁷⁾

Art. 15 I comprensori degli uffici circondariali di tassazione sono fissati come segue:

- a) l'Ufficio circondariale di Mendrisio comprende i Comuni del Distretto di Mendrisio e quelli del Circolo del Ceresio;
- b) l'Ufficio circondariale di Lugano Città comprende i comuni di Canobbio, Carabbia, Grancia, Lugano, Massagno, Paradiso, Porza, Savosa, Sorengo;⁸⁾
- c) l'Ufficio circondariale di Lugano-Campagna comprende i restanti comuni del Distretto di Lugano;
- d) l'Ufficio circondariale di Locarno comprende i comuni dei Distretti di Locarno e Vallemaggia ad eccezione di quelli del Circolo del Gambarogno;
- e) l'Ufficio circondariale di Bellinzona comprende i Comuni del Distretto di Bellinzona e quelli del Circolo del Gambarogno;
- f) l'Ufficio circondariale di Biasca comprende i Comuni dei Distretti di Blenio, Leventina e Riviera.

Criteri di attribuzione dei contribuenti ai singoli uffici (art. 180 LT)

a) imposizione delle persone fisiche

Art. 16 Per l'imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche l'attribuzione dei contribuenti ai singoli uffici circondariali di tassazione avviene secondo i seguenti criteri:

- a) 1. per le persone fisiche assoggettate a motivo della loro appartenenza personale (art. 2 LT) fa stato il comune di domicilio o di dimora fiscali alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento. ⁹⁾
2. Per i coniugi tassati congiuntamente è determinante il Comune in cui è situata l'abitazione coniugale. In assenza di una abitazione coniugale è determinante il Comune nel quale i coniugi hanno le relazioni più strette;

3. Per i partner registrati tassati congiuntamente è determinante il Comune in cui è situata l'abitazione comune. In assenza di un'abitazione comune è determinante il Comune nel quale i partner registrati hanno le relazioni più strette;¹⁰⁾
- b) per le persone sotto tutela fa stato il Comune di residenza o, se esse soggiornano in casa di cura al di fuori del Comune, il Comune sede dell'autorità tutoria;
 - c) per le persone fisiche assoggettate in virtù della loro appartenenza economica (art. 3 e 4 LT) fa stato il luogo in cui si verificano le condizioni dell'assoggettamento alla fine del periodo fiscale o al momento in cui cessa l'imponibilità. Se queste condizioni si verificano contemporaneamente in più luoghi, fa stato il luogo in cui si trova la preponderanza dei beni imponibili;¹¹⁾
 - d) per le comunioni ereditarie e le società di persone fa stato il luogo a cui appartengono economicamente oppure dove vi è la sede o l'amministrazione.

b) imposizione degli utili immobiliari

Art. 17 ¹Per l'imposta sugli utili immobiliari l'attribuzione dei contribuenti avviene ai singoli uffici di tassazione competenti per l'imposizione ordinaria dell'alienante.

²Quando l'alienante non è assoggettato per appartenenza personale nel Cantone, l'imposizione sugli utili immobiliari è assegnata all'ufficio competente per la tassazione ordinaria dell'immobile oggetto di trasferimento o al quale il trasferimento imponibile si riferisce.¹²⁾

Informazioni di altre autorità (art. 185 LT)

Art. 18 La Divisione delle contribuzioni disciplina il genere e le modalità di trasmissione delle informazioni che le autorità amministrative e giudiziarie devono comunicare in modo sistematico e senza preventiva richiesta all'autorità fiscale per l'applicazione della legge tributaria.

Diffida per mancato inoltro della dichiarazione d'imposta (art. 198 LT)

Art. 19 Per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di consegna della dichiarazione d'imposta o dei conteggi delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr. 30.--.

Autorità di riscossione (art. 239 LT)

Art. 20 ¹L'autorità competente in materia di riscossione dell'imposta è l'Ufficio esazione e condoni.

²L'Ufficio esazione e condoni procede annualmente al conteggio e al versamento delle partecipazioni comunali all'imposta immobiliare delle persone giuridiche (art. 99 LT), all'imposta sugli utili immobiliari (art. 140 LT) e all'imposta di successione (art. 168 LT).¹³⁾

Diffida per inosservanza dei termini di pagamento

(art. 242 LT)

Art. 21 Per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di pagamento di imposte, di interessi, di multe o di spese viene percepita una tassa di fr. 30.--.

Autorità competente in materia di condoni (art. 246 LT)

Art. 22 ¹L'ufficio esazione e condoni è l'autorità competente per le decisioni di condono.

²Per le decisioni di condono si applicano per analogia i criteri stabiliti dall'ordinanza federale concernente l'esame delle domande di condono dell'imposta federale diretta.

Autorità competente per le certificazioni sulla crescita in giudicato delle decisioni

Art. 22a¹⁴⁾ ¹Ogni singolo Ufficio è competente a certificare la crescita in giudicato delle proprie decisioni. Per le decisioni oggetto di una procedura esecutiva la certificazione è rilasciata dall'Ufficio esazione e condoni, rispettivamente dal competente Ufficio di tassazione quando oggetto della procedura esecutiva è un'imposta comunale.¹⁵⁾

²Le certificazioni che attestano la crescita in giudicato delle decisioni dell'Ufficio imposte alla fonte sono sempre di competenza di quest'ultimo ufficio.

Tassa per il rilascio di attestazioni fiscali a terzi

Art. 23 Per ogni attestazione fiscale rilasciata a terzi è prelevata una tassa da un minimo di fr. 30.-- a un massimo di fr. 300.-- a dipendenza dell'aggravio amministrativo.

Riversamento ai Comuni delle imposte alla fonte

(art. 274 LT)

Art. 24 ¹L'Ufficio delle imposte alla fonte procede annualmente al conteggio e al versamento dell'imposta alla fonte comunale. Esso può versare ai Comuni una o più rate di acconto.

²Ai fini della determinazione dell'appartenenza fiscale comunale delle persone assoggettate alle trattenute dell'imposta alla fonte valgono per analogia i criteri degli articoli 122 capoverso 4 e 277 capoverso 3 LT. Quando non è possibile fare una ripartizione secondo questi criteri, l'imposta è attribuita al Comune ove ha sede o domicilio il debitore della prestazione imponibile. [16\)](#)

Capitolo VIII Disposizioni finali

Abrogazioni

Art. 25 Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:

- a) il decreto esecutivo concernente la tassazione dei terreni agricoli e forestali del 21 dicembre 1976;
- b) il decreto esecutivo concernente il Dipartimento competente in materia fiscale e l'organizzazione dell'Amministrazione cantonale delle contribuzioni del 1° settembre 1992;
- c) il decreto esecutivo concernente il Comune di iscrizione a ruolo dei coniugi ai fini della determinazione dell'ufficio giurisdizionale competente per la tassazione ed il riparto del 20 dicembre 1988;
- d) il decreto esecutivo concernente facilitazioni di pagamento dell'imposta di successione a carico di assuntori d'aziende agricole del 21 dicembre 1976;
- e) il decreto esecutivo concernente l'appartenenza fiscale in sede comunale delle persone assoggettate alle trattenute d'imposta alla fonte del 18 novembre 1986;
- f) il regolamento di applicazione della legge tributaria in materia di previdenza professionale dell'11 dicembre 1986;
- g) il regolamento di applicazione della legge tributaria in materia di imposte di successione e donazione del 17 novembre 1987;
- h) il regolamento di applicazione della legge 17 dicembre 1964 concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare del 28 giugno 1966;
- i) il regolamento concernente il prelievo di una tassa per diffide in materia fiscale del 29 settembre 1986;
- l) il regolamento concernente il prelievo di una tassa per il rilascio di informazioni fiscali del 29 settembre 1986.

Entrata in vigore

Art. 26 Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Pubblicato nel BU **1994**, 559.

Note:

- 1) Frase modificata dal R 17.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 467.
- 2) Cpv. modificato dal R 17.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 467.
- 3) Cpv. modificato dal R 16.6.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 259.
- 4) Cpv. introdotto dal R 17.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 467.
- 5) Nota marginale modificata dal R 19.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 406.
- 6) Art. introdotto dal R 19.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 406.
- 7) Nota marginale modificata dal R 14.12.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 454.
- 8) Lett. modificata dal R 14.12.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 454.
- 9) Cifra modificata dal R 17.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 467.
- 10) Cifra introdotta dal DE 4.12.2007; in vigore dal 7.12.2007 - BU 2007, 702.

- 11) Lett. modificata dal R 17.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 467.
- 12) Cpv. modificato dal R 17.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 467.
- 13) Cpv. modificato dal R 17.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 467.
- 14) Art. introdotto dal R 5.7.2005; in vigore dal 8.7.2005 - BU 2005, 216.
- 15) Cpv. modificato dal R 6.9.2005; in vigore dal 9.9.2005 - BU 2005, 277.
- 16) Cpv. modificato dal R 17.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 467.